

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

102.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Variatione nella composizione della Commissione:		- 897 - 1358 - 1359 - 1360 - 1622 - 1694	
		- 2006 - 2247 - 2416 - 2417 - 2571 -	
		2607 - 2806 - 2968 - 3380-B)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 8, 22, 24 29, 30, 60, 64, 65
Sostituzioni:		Bastianini Attilio, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	<i>l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ...	22 24, 64
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		Bianchini Giovanni (gruppo DC)	65
Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini;		Carelli Rodolfo (gruppo DC)	60
Sacconi e Serrentino; Sacconi ed altri;		Cellini Giuliano (gruppo PSI)	65
Martinazzoli ed altri; Righi ed altri;		Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS) ..	8
Quercini ed altri; Provantini ed altri;		Minozzi Rosanna (gruppo comunista-PDS) ...	29 30, 64
Provantini ed altri; Orciari ed altri;		Napoli Vito (gruppo DC)	65
Barbalace ed altri; Provantini ed altri;		Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano)	64
Provantini ed altri; Viscardi ed altri;		Righi Luciano (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 8 29, 30
Viscardi ed altri; Tiraboschi e Orciari;		Votazione nominale:	
Castagnetti Pierluigi; Bianchini ed altri;		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	66
Cristoni ed altri; De Julio ed altri: In-			
terventi per l'innovazione e lo sviluppo			
delle piccole imprese (<i>Approvati, in un</i>			
<i>testo unificato, dalla X Commissione per-</i>			
<i>manente della Camera e modificati dalla</i>			
<i>X Commissione permanente del Senato)</i>			
(4521 - 270 - 343 - 475 - 658 - 663 - 682			

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 19,10.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Variazione nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che il deputato Sergio Garavini cessa di far parte della X Commissione.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Altissimo, Balestracci, Balsamo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Corsi, Farace, Merloni, Piredda, Sangalli e Vito sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bastianini, Brunetto, Orciari, Mazzuconi, Fronza Crepaz, Rinaldi, Zampieri, Ricci, Perrone, Torchio e Carelli.

Discussione del disegno e delle proposte di legge Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi e Serrentino; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Viscardi ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed Orciari; Castagnetti Pierluigi ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (Approvati, in un

testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificati dalla X Commissione permanente del Senato) (4521, 270, 343, 475, 658, 663, 682, 897, 1358, 1359, 1360, 1622, 1694, 2006, 2247, 2416, 2417, 2571, 2607, 2806, 2968, 3380-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi e Serrentino; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Viscardi ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed Orciari; Castagnetti Pierluigi ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri: « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 marzo 1991 e modificati dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 18 luglio 1991.

Comunico che le Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro hanno espresso, nella seduta odierna, parere favorevole sul testo unificato e sull'emendamento presentato in sede referente.

L'onorevole Righi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifi-

che apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

CAPO I.

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE
E STRUTTURE DI ATTUAZIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, anche costituite in forma cooperativa, favorendo, con particolare riguardo allo sviluppo del Mezzogiorno:

a) la diffusione e lo sviluppo delle nuove tecnologie;

b) lo sviluppo di consorzi e di società consortili per la fornitura di servizi reali alle piccole imprese nonché l'attività dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

c) la diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

d) la creazione, lo sviluppo e l'ammmodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;

e) gli investimenti delle piccole imprese innovative.

2. Nella definizione degli interventi diretti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si tiene conto delle esigenze di raccordare la politica industriale con il processo di internazionalizzazione delle piccole imprese. Le finalità di cui alle lettere a) e d) del comma 1 vanno attuate in armonia con il quadro degli interventi

di protezione ambientale previsti da disposizioni legislative e regolamentari.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

CAPO I.

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità della legge
e definizione di piccola impresa).

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:

a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;

b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;

c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammmodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;

e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.

2. Ai fini della presente legge si considera:

a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;

b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.

3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:

a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;

b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2.

5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 2.

(Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo).

1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9.

4. Il decreto di cui al comma 3 determina:

a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;

b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;

d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di

cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ai fini dell'iscrizione all'albo;

e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società iscritte all'albo di cui al comma 3.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 3.

(Forme di partecipazione al capitale di rischio).

1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:

a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;

b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;

c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, è fatto divieto alle

società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:

a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;

b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;

c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonché da soggetti che controllino tali società o enti, ovvero siano da questi controllati;

d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 4.

(Controlli).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sulla base di apposita convenzione conferisce all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il compito di controllare tutte le dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti nel limite massimo di lire 5 miliardi annui per il triennio

1991-1993, si provvede con le somme conferite al fondo di cui all'articolo 43, comma 8.

3. Il Mediocredito centrale, sulla base di apposita convenzione con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di rilevazione e analisi degli interventi effettuati, ai sensi della presente legge e delle altre leggi vigenti, a favore delle piccole e medie imprese.

4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, anche attraverso le società finanziarie regionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione delle funzioni di cui al comma 3, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4

(...)

Alle regioni è attribuito il compito di controllare tutte le dichiarazioni, correlate dai relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette la documentazione alle regioni interessate e può disporre ulteriori accertamenti.

Alle regioni è attribuito il compito di rilevazione e analisi degli interventi effettuati, ai sensi della presente legge e delle

altre leggi vigenti, a favore delle piccole imprese.

4.1.

Donazzon, Manfredini, Strada,
Cavagna, Cherchi, Prandini,
Minozzi, Provantini, Grassi.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

*(Controllo delle domeniche
ed attività di rilevazione ed analisi).*

1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dai relativi allegati, inviate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché alle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonché degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite al fondo di cui all'articolo 43 ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attività di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ricorrere, sulla base di

apposite convenzioni, alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le società finanziarie regionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali ».

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attività di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.

4.2.

Il Relatore.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.1 ed a votare a favore del mio emendamento 4.2 che ripropone l'articolo 4 approvato dalla Commissione in sede referente.

RENATO DONAZZON. Ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nel seguente testo:

ART. 2.

(Definizione di piccola impresa).

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale;

b) piccola impresa quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale;

c) impresa artigiana quella avente i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna con proprio decreto il limite del capitale investito di cui al comma 1, in base ai criteri fissati nella deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in data 11 giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1979, n. 179.

ART. 3.

(Definizione di gruppo imprenditoriale).

1. Si considerano ai fini della presente legge appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, ad esclusione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superano i limiti dimensionali di cui all'articolo 2:

a) le società controllate e controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile;

b) le società controllate e controllanti attraverso rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa;

c) le imprese che comunque sono collegate, direttamente o indirettamente,

anche tramite società finanziarie, fiduciarie o società di comodo.

ART. 4.

(Istituzione della Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato).

1. Per garantire l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato, cui sono altresì attribuite le funzioni esercitate dalla Direzione generale della produzione industriale nel campo della piccola industria e dell'artigianato.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato, nonché alla riorganizzazione della Direzione generale della produzione industriale, individuandosi le funzioni trasferite alla nuova direzione generale. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al presente comma si provvede alla ripartizione in servizi e divisioni della nuova Direzione generale ed alla conseguente eventuale riduzione di divisioni e posti di consigliere ministeriale aggiunto della Direzione generale della produzione industriale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, di non più di nove unità, e per il restante personale di non più di trentanove unità, secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente generale di livello C di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) n. 7 posti di primo dirigente, di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

d) n. 7 posti di ottavo livello;

e) n. 7 posti di settimo livello;

f) n. 5 posti di sesto livello;

g) n. 6 posti di quinto livello;

h) n. 6 posti di quarto livello;

i) n. 4 posti di terzo livello;

l) n. 4 posti di secondo livello.

4. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 3 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1992 e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1992-1993 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 933,5 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accan-

tonamento « Riordinamento del Ministero e incentivazione al personale ».

ART. 5.

(Osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato).

1. Presso la direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito l'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato.

2. L'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato ha il compito di:

a) analizzare lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato sotto l'aspetto economico, finanziario e produttivo;

b) compiere studi circa gli effetti che la liberalizzazione degli scambi in ambito comunitario determina sullo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato;

c) analizzare, anche tramite la realizzazione di un sistema informativo, i flussi finanziari e creditizi verso le piccole imprese e l'artigianato, avendo particolare riguardo al controllo dell'efficacia delle leggi di incentivazione e di sostegno sulla crescita e sul consolidamento produttivo delle imprese beneficiarie;

d) elaborare progetti per l'aggiornamento delle normative che comunque interessino le piccole imprese e l'artigianato;

e) formulare proposte in merito alle quote di risorse finanziarie da destinare alle agevolazioni per le piccole imprese e l'artigianato secondo le finalità e gli strumenti previsti dalle leggi vigenti;

f) compiere attività di sistematica rilevazione in ambito internazionale in tema di sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato, con particolare riguardo ai problemi inerenti all'innovazione tecnologica;

g) elaborare progetti a supporto delle azioni deliberate dalle Comunità europee in favore delle piccole imprese e dell'artigianato;

h) realizzare il sistema informativo delle imprese artigiane di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

3. Per consentire un efficace assolvimento dei compiti di cui al comma 2, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e gli istituti e le aziende di credito sono tenuti a comunicare all'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato le operazioni di finanziamento nei settori industriali, ivi comprese quelle relative alla concessione di contributi a favore delle imprese operanti nel settore dell'industria estrattiva, delle costruzioni e della trasformazione industriale, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può provvedere ad estendere ad altri soggetti, operanti nel mercato finanziario e creditizio, l'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato.

5. L'attività dell'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato è coordinata e diretta da un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e costituito da:

a) il direttore generale delle piccole industrie e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

b) quattro esperti di cui uno designato dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) tre docenti universitari;

d) un esperto designato dalla Banca d'Italia;

e) un esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);

f) dieci esperti in rappresentanza delle organizzazioni confederali dell'industria, dei servizi, dell'artigianato, della cooperazione e del credito scelti fra quelli designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;

g) tre esperti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) un esperto designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

6. La quota del fondo nazionale per l'artigianato di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, finalizzata all'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato è utilizzata, ad integrazione delle somme di cui al comma 9 del presente articolo e secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge, per il finanziamento dell'attività dell'osservatorio di cui al presente articolo relativa alle imprese artigiane. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato, sono definite secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. L'osservatorio di cui al presente articolo provvede altresì a stabilire i necessari collegamenti con gli analoghi osservatori esistenti su base regionale e territoriale.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'attività connessa all'osservatorio economico delle pic-

cole imprese e dell'artigianato, su proposta del comitato di cui al comma 5 può ricorrere alla collaborazione delle università, degli enti ed istituti di ricerca, delle regioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli istituti ed aziende di credito, delle associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di esperti nella misura massima di dieci unità. Il compenso spettante per le collaborazioni di cui al presente comma è determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base della quantità e della qualità della collaborazione professionale richiesta.

8. Alla segreteria dell'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, che svolge altresì le funzioni di segretario del comitato di cui al comma 5. Agli addetti alla segreteria ed ai membri del comitato di cui al comma 5 viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali ».

ART. 6.

(Coordinamento degli interventi).

1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro per il commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.

CAPO II.

PARTECIPAZIONE
AD AZIONI COMUNITARIE

ART. 7.

(Partecipazione ad azioni comunitarie).

1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero di ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, alla relativa quota nazionale — ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 — si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge 16 aprile 1987, n. 183, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 9, 10, 13, 22, 27, 33 e 38.

2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina i contributi, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 2 nonché delle imprese turistiche aventi dimensioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, ubicate nelle zone individuate

per gli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e successive modificazioni.

3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché per la concessione e l'erogazione dei medesimi contributi.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applica l'articolo 6, comma 3, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

La X Commissione permanente del Senato li ha soppressi. Poiché nessuno ne chiede il ripristino s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

CAPO III.

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE
DELLE NUOVE TECNOLOGIE E PER
L'AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

ART. 8.

(Agevolazioni per l'acquisto di tecnologie avanzate).

1. Per favorire la diffusione di sistemi di produzione, di progettazione o di ricerca,

anche finalizzati all'introduzione nelle piccole imprese delle tecnologie di salvaguardia ambientale, caratterizzati da elevati livelli di automazione e dall'integrazione funzionale ed informatica degli elementi che li compongono, sono disposte le agevolazioni di cui all'articolo 9.

2. Destinatarie delle agevolazioni di cui all'articolo 9 sono le piccole imprese industriali e le imprese artigiane di produzione nonché le piccole imprese di servizi. Ai fini della presente legge per piccole imprese di servizi si intendono quelle con le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 che operano nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e di impianti ed in quello dei servizi di informatica, di raccolta e elaborazione dati.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 sono concesse alle imprese di cui al comma 2 che effettuino investimenti aventi per oggetto congiuntamente o disgiuntamente:

a) l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governano, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzino;

b) l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governano, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati, al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, e la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) l'introduzione di sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell'inquinamento sull'ambiente.

4. Gli investimenti di cui al comma 3 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

5. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. I contributi a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3.

6. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 non possono essere concesse per investimenti fatturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le agevolazioni non possono, altresì, essere concesse per gli investimenti di cui al comma 3 di importo complessivo inferiore a 120 milioni di lire.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione di articoli precedenti, è diventato articolo 5:

CAPO II.

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE
DELL'INNOVAZIONE

ART. 5.

*(Investimenti innovativi
ammessi alle agevolazioni).*

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:

a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchia-

ture, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Ea nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Misura e concessione dei contributi).

1. Per le finalità e con i presupposti previsti dall'articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 45 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fino ad un massimo di lire 1.000 milioni per ciascuna impresa, realizzati nei territori individuati nell'alle-

gato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Per le medesime finalità e con i medesimi presupposti, per gli investimenti realizzati nei territori non rientranti tra quelli individuati nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire 450 milioni per ciascuna impresa, nella misura massima del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'IVA, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti. Qualora gli investimenti siano effettuati dalle imprese di cui all'articolo 7 le percentuali di intervento previste dal presente comma sono elevate di 5 punti ed i limiti massimi di contributo sono elevati di lire 100 milioni e per i territori di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio le predette percentuali sono elevate di 25 punti ed i limiti massimi di lire 800 milioni.

2. Per le finalità e con i presupposti di cui all'articolo 8, in luogo del contributo in conto capitale di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere concessi su richiesta delle imprese interessate speciali contributi a fronte di finanziamenti di durata massima settennale deliberati da istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati a decorrere dal primo anno di ammortamento del finanziamento bancario e sono concessi in misura finanziariamente equivalente ai contributi in conto capitale di cui al comma 1.

4. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali o regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta di un comitato tecnico nominato dallo stesso Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato e composto da:

a) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un sottosegretario di Stato delegato, in qualità di presidente;

b) il direttore generale delle piccole industrie e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) tre rappresentanti designati uno dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, uno dal Ministro del commercio con l'estero e uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica tecnologica;

d) tre esperti scelti tra docenti universitari;

e) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni confederali dell'industria, dei servizi, dell'artigianato e della cooperazione designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;

f) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana.

6. Per tutti i componenti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) del comma 5 si provvederà alla nomina dei sostituti che interverranno in caso di assenza dei titolari. La segreteria del comitato di cui al comma 5, stabilita nel numero massimo di otto unità, è assicurata dalla Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla segreteria è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di segretario del comitato stesso. Il Comitato è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione interessata.

7. Gli oneri per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal

comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43 che è a tal fine integrato di lire 667 miliardi nel triennio 1991-1993, di cui 73 miliardi nel 1991 e 297 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Sulle predette somme gravano, nel limite massimo di lire 120 milioni all'anno, gli oneri per il funzionamento, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto relative al comitato di cui al comma 5, nonché per il compenso, che sarà determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, spettante ai membri del comitato medesimo ed alla segreteria di cui al comma 6.

8. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 gravano sul fondo di cui all'articolo 43 che è a tal fine integrato di lire 11 miliardi per l'anno 1991, 27 miliardi per l'anno 1992, 32 miliardi per l'anno 1993 e 22 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997.

9. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i criteri per il calcolo dei contributi di cui al comma 2, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

10. una quota non inferiore al 30 per cento delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione degli interventi del presente articolo è riservata alla copertura dell'onere derivante dall'approvazione delle domande presentate dalle imprese industriali e di servizi che abbiano rispettivamente fino a 100 dipendenti e lire 10 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie e fino a 25 dipendenti e lire 2,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, nonché dalle imprese artigiane. Le disponibilità della riserva non utilizzate alla fine di ogni esercizio possono essere assegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle disponibilità complessive del fondo di cui all'articolo 43 finalizzate all'attuazione del presente articolo.

11. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle somme conferite ai sensi del comma 7 del presente articolo.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione di articoli precedenti, è diventato articolo 6:

ART. 6.

(Agevolazioni per gli investimenti innovativi).

1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.

2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.

3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.

4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.

5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Contributi per l'acquisizione di servizi reali).

1. Alle piccole imprese industriali ed alle imprese artigiane di produzione può essere concesso un contributo in conto capitale sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti, oppure destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 60 per cento e del 50 per cento, rispettivamente, per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a lire 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 5 dell'articolo 9. La misura massima del contributo è altresì elevata

all'80 per cento del costo sostenuto e comunque per un importo non superiore a lire 100 milioni per le imprese ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Il contributo può essere concesso alla medesima impresa una sola volta in un biennio.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Alle agevolazioni del presente articolo si applica quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 9.

5. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, che è a tal fine integrato di lire 20 miliardi per l'anno 1991, di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 40 miliardi per l'anno 1993.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione di articoli precedenti, è diventato articolo 7:

ART. 7.

(Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo

non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.

4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto i seguenti nuovi articoli:

ART. 8.

(Agevolazioni per spese di ricerca).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per

gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.

ART. 9.

(Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio).

1. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non più di 200 milioni di lire.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

ART. 10.

(Credito d'imposta: norme di attuazione).

1. Ai fini della concessione del credito d'imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione — sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali — attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della parteci-

pazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.

5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione — per gli anni 1991 e 1992 — con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.

6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12.

7. Con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento

degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.

10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Revoca delle agevolazioni).

1. Qualora i beni acquistati con i contributi di cui all'articolo 9 siano alienati,

ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, è disposta la revoca delle agevolazioni, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 2.

2. Nei casi di restituzione del contributo in conseguenza della revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 14. Le somme restituite ai sensi del comma 2 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.

La X Commissione permanente del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Disposizioni tributarie).

1. I contributi in conto interessi di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge non costituiscono corrispettivi ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; sono considerati altresì ricavi ai sensi della lettera f) del comma 1, dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. I contributi in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 2, all'articolo 9, commi 1 e 2, all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 33, commi 1 e 2, della presente legge non costituiscono corrispettivi ai

sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; sono considerati altresì sopravvenienze attive ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. In luogo dell'erogazione dei contributi in conto interessi o in conto capitale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le imprese beneficiarie possono optare per la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, fino alla concorrenza dell'imposta netta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il contributo è stato concesso, e per i due periodi d'imposta successivi. Tale credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile nel periodo d'imposta nel corso del quale il contributo è stato concesso ed equiparato ai fini fiscali ai contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. L'impresa che effettua l'opzione ai sensi del presente comma ne dà comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla data in cui riceve comunicazione della concessione del contributo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, a titolo di imposte e a titolo di acconto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del credito d'imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli.

5. Nel caso in cui sia revocata la concessione del contributo, in luogo del quale l'impresa beneficiaria abbia effettuato l'opzione di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze. A far data da tale comunicazione decorre il termine di cui agli articoli 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura disposta per il corrispondente contributo.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo si provvede mediante quota parte delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 9, commi 7 e 8, all'articolo 10, comma 5, e all'articolo 33, comma 5, della presente legge per l'esercizio finanziario nel corso del quale i contributi sono stati concessi. Sulla base delle opzioni effettuate il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle finanze, le somme occorrenti per la copertura delle minori entrate dal fondo di cui all'articolo 43 della presente legge ovvero per le agevolazioni di cui all'articolo 7, dal fondo di cui al comma I del medesimo articolo, e ad iscriverle, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Con appositi decreti del Ministro del tesoro si provvede a reintegrare i fondi di cui al comma 6 delle somme recuperate ai sensi del comma 5.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo

che, in seguito alla soppressione di articoli precedenti, è diventato articolo 11:

ART. 11.

(Disposizioni tributarie).

1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

3. Il credito di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'articolo 13.

11.1.

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 12.

(Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali).

1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi

in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.

3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegata una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.

5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta ai sensi del comma 4, attestanti l'effettività delle spese sostenute e la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.

6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di

presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonché gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.

9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 13.

(Revoca delle agevolazioni).

1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze per la revoca del credito d'imposta.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo

deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.

5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole da ne dà immediata comunicazione fino alla fine del periodo con le seguenti provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.

13.1.

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole crediti d'imposta aggiungere le seguenti o dei contributi in conto capitale.

13.2.

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 14.

*(Agevolazioni
per la diffusione commerciale).*

1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio con l'estero il Mediocredito centrale può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, e a loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile

1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato gli articoli 13, 14, 15 e 16 nel seguente testo:

CAPO IV.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

ART. 13.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 8 sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta, commisurato a una quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, a valere sull'imposta locale sui

redditi dovuta per il periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute, fino a concorrenza dell'imposta netta dovuta. Il credito d'imposta non può eccedere per ciascuna impresa lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta e comunque il 30 per cento della spesa ammissibile alle agevolazioni e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Le imprese di cui al comma 1 operanti in tali comparti si considerano, ai fini del presente articolo, innovative.

3. Le imprese innovative di cui al comma 2 sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta a valere ai fini del pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto fino alla concorrenza delle imposte nette dovute, commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca. Il credito di imposta non può eccedere per ciascuna impresa lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta e comunque il 30 per cento della spesa ammissibile alle agevolazioni.

4. Le imprese innovative di cui al comma 2, se costituite in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta a valere ai fini del pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto fino a concorrenza delle imposte nette dovute, commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in cia-

scuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione delle imprese stesse a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 7 e 8. Il credito di imposta non può eccedere per ciascuna impresa lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta e comunque il 30 per cento della spesa ammissibile alle agevolazioni.

5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 8, comma 3, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 3 e 4 entro il 31 gennaio di ciascun anno le imprese interessate dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente da ammettere alle agevolazioni di cui al presente articolo. Entro il successivo 30 aprile il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, sulla base delle dichiarazioni trasmesse dalle imprese e sulla base delle somme conferite ai sensi del comma 11, la percentuale delle spese da ammettere al credito d'imposta di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le imprese costituite ed operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, tali percentuali dovranno essere superiori di almeno un terzo rispetto a quelle applicabili per le altre imprese.

7. Con il decreto di cui al comma 6 vengono contestualmente trasferite allo stato di previsione dell'entrata dello Stato le somme corrispondenti all'ammontare

complessivo dei crediti d'imposta di cui ai commi 1, 3 e 4.

8. Il credito di imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione ai fini IVA relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute; il credito è pari alle percentuali autorizzate ai sensi del comma 6, commisurato alle spese effettivamente sostenute, nel loro ammontare massimo dichiarato ai sensi del medesimo comma, ed è riconosciuto fino a concorrenza delle imposte nette dovute e l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

9. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta, anche mediante appositi buoni, nonché quelle per i relativi controlli.

10. Le agevolazioni del presente articolo si applicano a condizione che le imprese tengano la contabilità ordinaria e non sono cumulabili con analoghe disposizioni concernenti esenzioni o riduzioni di imposte per gli utili reinvestiti o per investimenti innovativi.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, che è a tal fine integrato di:

a) lire 225 miliardi per l'anno 1992, di cui lire 75 miliardi per gli interventi previsti dal comma 1, 75 miliardi per quelli di cui al comma 3 e 75 miliardi per quelli di cui al comma 4;

b) lire 270 miliardi per l'anno 1993, di cui lire 90 miliardi per gli interventi previsti dal comma 1, 90 miliardi per quelli di cui al comma 3 e 90 miliardi per quelli di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio 1992 con legge finanziaria si provvede all'eventuale ulteriore integrazione del medesimo fondo, nonché, a partire dal 1994, alla quantificazione dei corrispondenti conferimenti.

ART. 14.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46).

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole: « del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16 » sono sostituite dalle parole: « del contratto o del decreto di concessione di cui all'articolo 16 ».

2. All'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del comma precedente. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura di cui al comma precedente è fissata al 25 per cento ».

3. All'articolo 15, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole: « nel contratto di cui all'articolo seguente » sono sostituite dalle seguenti: « nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16 ».

4. All'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.

Il decreto di concessione delle agevolazioni dovrà prevedere specifica degli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi i 60 giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione ».

5. All'articolo 16, quarto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo la parola: « contratto » sono aggiunte le parole: « od al decreto di concessione ».

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dalla presente legge, sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 15.

(Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949).

1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è ag-

giunta la seguente lettera: *f)* al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale ».

ART. 16.

(Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane).

1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a:

a) promuovere e partecipare ad iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni in enti, istituti e società;

b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) gestire fondi di agevolazione;

d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia.

2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della cassa, e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Senato li ha soppressi. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

CAPO III.

PARTECIPAZIONE AD AZIONI COMUNI-
TARIE E DISPOSIZIONI PER LE AREE
TERRITORIALI SVANTAGGIATE

ART. 15.

(Partecipazione ad azioni comunitarie).

1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero di ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale — ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 — si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonché delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera *b)*, ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, indivi-

duati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 15, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

In favore dei lavoratori licenziati da parte di imprese industriali ed artigiane che attuino interventi di dismissione di impianti obsoleti, di cui al comma precedente, può essere disposto, quando ne sia accertata la rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale:

a) il collocamento in mobilità di cui all'articolo 8 della legge n. 233 del 1991;

b) la concessione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991.

Ai fini di quanto sopra, si prescinde da ogni limite numerico di dipendenti. La sussistenza di rilevanza sociale dei fenomeni occupazionali conseguenti le dimissioni di cui al comma 1, è accertata dal CIPE.

Il contributo a carico delle imprese, previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, non è dovuto.

15. 1.

Minozzi, Pallanti, Prandini.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole di cui al citato regolamento CEE 2052/88 e successive modificazioni aggiungere le seguenti nonché nei territori dei comuni del settore tessile laniero individuati nel decreto ministeriale 26 novembre 1987 e riconfermati con delibera CIPI 15 gennaio 1991.

15. 2.

Minozzi, Bruzzani, Pallanti, Donazzon, Capecchi, Prandini.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Pur apprezzando il contenuto degli emendamenti — che a mio avviso potrà trovare collocazione in un altro provvedimento — invito i presentatori a ritirarli, per non prolungare ulteriormente l'iter del progetto di legge.

ROSANNA MINOZZI. Ritiro gli emendamenti 15. 1 e 15. 2, di cui sono prima firmataria, con l'intento di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, identico a quello che è stato presentato presso la X Commissione del Senato ed accolto, in quella sede, dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 16.

(Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate).

1. Per le imprese e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonché l'importo delle agevolazioni stesse, sono aumentati del 50 per cento.

2. Le somme di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che, ai sensi della presente legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 43.

3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario dagli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilità complessive del fondo medesimo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole di cui al citato regolamento CEE 2052/88 aggiungere le seguenti nonché nei territori dei comuni del settore tessile laniero indi-

viduati nel decreto ministeriale 26 novembre 1987 e riconfermati con la delibera CIPI 15 gennaio 1991.

16. 1.

Minozzi, Bruzzani, Pallanti, Donazzon, Capecchi, Prandini.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Per le stesse motivazioni espresse poc'anzi, invito i presentatori a ritirare anche questo emendamento.

ROSANNA MINOZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato gli articoli da 17 a 34 nel seguente testo:

CAPO V

CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI
TRA PICCOLE IMPRESE

ART. 17.

(Soggetti beneficiari).

1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e le piccole imprese commerciali e di servizi, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono usufruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra le imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese

e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per i consorzi costituiti in forma cooperativa le imprese associate devono essere società cooperative legalmente costituite.

4. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 2, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.

ART. 18.

(Composizione dei consorzi e delle società consortili).

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e debbono avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio e della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

ART. 19.

(Oggetto dell'attività).

1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 18, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 8;

b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

f) la partecipazione a gare ed appalti nei mercati nazionali ed esteri, indetta da enti pubblici e privati;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;

i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

ART. 20.

(Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi).

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43 sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi ed alle società consortili di cui all'articolo 18 pr il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 4 dell'articolo 21.

ART. 21.

(Accesso ai contributi del fondo).

1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio, e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso. Il programma deve indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Le regioni, entro i trenta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente ad un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili sul territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredate dal proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui al comma 5 dell'articolo 9, integrato da tre rappresentanti degli organismi consortili di cui al comma 1 dell'articolo 17 facenti capo alle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante della regione interessata, approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 22, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al comma 3.

5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi, sentito il comitato di cui al comma 4, ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 22 sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43 delle somme di cui al comma 4 eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.

8. I programmi di spesa già presentati all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 22.

ART. 22.

(Ammontare del contributo e liquidazione).

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

2. Per i consorzi e le società consortili ubicate nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura

massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.

6. Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 40 è integrato di lire 90 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1991 e di lire 42 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

ART. 23.

(Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43 è integrato di lire 14 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi nel 1991 e di lire 6

miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. All'onere derivente dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

ART. 24.

(Finanziamenti agevolati).

1. Per la promozione delle attività di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai 10 anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono

complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attività di cui all'articolo 19. Il limite è elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.

ART. 25.

(Intervento del Mediocredito centrale).

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

2. Per i consorzi e le società consortili fra piccole imprese ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive ema-

nate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le disponibilità residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.

ART. 26.

(Garanzia integrativa).

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificati dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti:

« La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite ».

2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dai seguenti:

« La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre

forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti di credito fino ad un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite ».

3. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificato dalla presente legge.

4. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

ART. 27.

(Società consortili miste).

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali,

di servizi ed alle imprese artigianali di produzione di beni e servizi.

2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti in un numero non inferiore a 5 ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse Università, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

3. Sono soppresse al punto 4 dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le seguenti parole: « sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici ».

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 2 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri, e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.

7. Le attività delle società consortili miste da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al comma 1 possono riguardare:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di

conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato, connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;

c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;

d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e vapore in regime di autoproduzione;

m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla

copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

8. Per le attività di cui al comma 7 del presente articolo possono essere concessi alle società consortili miste i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio i predetti limiti sono rispettivamente elevati a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni ed al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 20 ed ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 21.

10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43 che è a tal fine integrato di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

14. Le società consortili di cui al presente articolo possono accedere agli interventi del « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e, solo limitatamente a quelle società con-

sortili a cui partecipano anche le Università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del « Fondo speciale per la ricerca applicata », istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

ART. 28.

(Revoca delle agevolazioni).

1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 è disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.

2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d'interesse legale.

3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 14. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all'articolo 43 per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.

CAPO VI.

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

ART. 29.

(ConSORZI di garanzia collettiva fidi).

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le coopera-

tive di cui all'articolo 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti par bancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'articolo 2, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

ART. 30.

(Ammissione alle agevolazioni statali).

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni seguenti, se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigianali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (Fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

2. Alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 18 e, se costituiti in forma cooperativa, le disposizioni del comma 3 dell'articolo 17.

ART. 31.

(Modalità dell'intervento statale).

1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro è aumentabile al 4 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a 18 mesi o quando le cooperative, i consorzi o le società consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per i consorzi e le società consortili ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

2. Ciascuna cooperativa o consorzio o società consortile è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.

4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempiimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di recupero siano esaurite.

5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine nel caso di finanziamenti a piccole imprese, industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistite da analoghe garanzie.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995.

ART. 32.

(Concessione di contributi).

1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del medesimo Ministro e composto da:

a) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

d) un rappresentante delle organizzazioni delle categorie dell'industria, del commercio, dell'artigianato e della cooperazione designato da quelle più rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante di organismi consortili e cooperativi di garanzia collettiva fidi;

f) un rappresentante dell'Unioncamere;

g) un rappresentante del Mediocredito centrale;

h) un rappresentante dell'Artigiancassa.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto da un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro del tesoro.

3. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato previsto dall'articolo 31, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31.

4. Gli oneri di funzionamento del comitato di cui al presente articolo, valutati in lire 50 milioni annui, fanno carico all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31.

5. Le regioni possono, anche attraverso le finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

ART. 33.

(Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali).

1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Tale contributo è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31.

2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impegno di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.

3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, che è a tal fine integrato di 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.

7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di

fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.

ART. 34.

(Centri per l'innovazione).

1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea ed i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale delle partecipazioni statali, aventi la struttura a quote di partecipazione ovvero a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo 22, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.

2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

La X Commissione permanente del Senato li ha così modificati:

CAPO IV

CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI TRA PICCOLE IMPRESE

ART. 17.

(Soggetti beneficiari).

1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.

ART. 18.

(Composizione dei consorzi e delle società consortili).

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

ART. 19.

(Oggetto dell'attività).

1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:

a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;

b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisto di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;

i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

ART. 20.

(Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi).

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

ART. 21.

(Accesso ai contributi).

1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43, comma 1. Il programma deve indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in

beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo.

5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.

8. I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5.

ART. 22.

(Ammontare del contributo e liquidazione).

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, indivi-

duati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.

6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993.

ART. 23.

(Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli

articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

ART. 24.

(Finanziamenti agevolati).

1. Per la promozione delle attività di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione

del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attività di cui all'articolo 19. Il limite è elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.

ART. 25.

(Intervento del Mediocredito centrale).

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19

della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

2. Per i consorzi e le società consortili fra piccole imprese ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le disponibilità residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.

ART. 26.

(Garanzia integrativa).

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificati dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti:

« La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata fino all'ottanta per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite ».

2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dai seguenti:

« La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite ».

3. Con le modalità ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia integrativa del fondo di cui all'articolo 20

della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, può essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese.

4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

ART. 27.

(Società consortili miste).

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602

del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

3. Al punto 4° dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: « sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici » sono soppresse.

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.

7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;

c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;

d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese

ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori

della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

ART. 28.

(Revoca delle agevolazioni).

1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 è disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.

2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d'interesse legale.

3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.

CAPO V.

CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI

ART. 29.

(ConSORZI di garanzia collettiva fidi).

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le coopera-

tive di cui all'articolo 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'articolo 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

ART. 30.

(Ammissione alle agevolazioni statali).

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse im-

prese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

ART. 31.

(Modalità dell'intervento statale).

1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per le cooperative, i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

2. Ciascun consorzio, società consortile o cooperativa è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento

di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.

4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di recupero siano esaurite.

5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistite da analoghe garanzie.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

ART. 32.

(Concessione di contributi).

1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonché i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31.

2. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

ART. 33.

(Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali).

1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di

cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, società consortili o cooperative operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31.

2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.

3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del

21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.

7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.

ART. 34.

(Centri per l'innovazione).

1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.

2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previ-

ste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo

in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 25 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 26 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 30 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 31 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo

in votazione l'articolo 32 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 33 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato gli articoli 35, 36, 37 e 38 nel seguente testo:

CAPO VII.

STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA

ART. 35.

(Stazioni sperimentali per l'industria).

1. Al fine di potenziare e riordinare le strutture di supporto alle industrie, con particolare riguardo alle piccole imprese localizzate in territori del Mezzogiorno, nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'assistenza tecnica, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a riordinare ed estendere in campi di attività omogenei le competenze delle stazioni sperimentali dell'industria esistenti.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un

comitato di coordinamento delle attività delle stazioni sperimentali, di cui fanno parte i presidenti delle stazioni sperimentali e i rappresentanti delle categorie industriali interessate.

3. L'estensione del campo di attività delle stazioni sperimentali esistenti deve avvenire in armonia con le competenze di altri enti ed istituti svolgenti attività similari.

4. A modifica dell'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, le stazioni sperimentali per l'industria sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle stesse è esercitato il controllo della Corte dei conti secondo le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro dell'industria sono stabilite le modalità per l'attuazione della vigilanza, anche in deroga alle disposizioni di cui al citato regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969. Le stazioni sperimentali possono, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assumere personale tecnico e di ricerca con contratti a termine, di durata massima di anni cinque.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, nell'ambito delle proprie competenze, delle stazioni sperimentali per la definizione delle normative tecniche relative ai prodotti industriali e delle normative in materia di tutela ambientale, nonché per l'informazione alle imprese. Le stazioni sperimentali per l'industria possono effettuare le certificazioni di rispondenza alle normative tecniche nazionali e comunitarie.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa alle spese per gli investimenti e per l'attività delle Stazioni sperimentali con contributi annuali, il cui importo massimo è determinato nella legge finanziaria a decorrere dal 1993.

7. In sede di prima applicazione del comma 6, l'ammontare complessivo di tale contributo è fissato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Il Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato, provvede con proprio decreto alla determinazione dei criteri di ripartizione del contributo medesimo. All'onere complessivo, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte con le disponibilità del fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di 15 miliardi è pertanto versata per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992 all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VIII.

SOCIETÀ FINANZIARIE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO

ART. 36.

(Definizione, albo e vigilanza).

1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese aventi forma di società di capitali.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere forma di società per azioni. La denominazione società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo può essere usata esclusivamente dalle società iscritte all'albo di cui al comma 3.

3. Con proprio regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Banca d'Italia provvede ad istituire un albo al quale devono essere iscritte le

società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo. Con il medesimo regolamento la Banca d'Italia provvede ad indicare, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni previsti dal presente capo, i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché dei soggetti che in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società stessa, e le modalità per la domanda e l'iscrizione all'albo. La Banca d'Italia provvede inoltre ad indicare, con il medesimo regolamento, l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti all'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni effettuabili da parte delle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo. La Banca d'Italia verifica la sussistenza dei predetti requisiti e condizioni ai fini dell'iscrizione delle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo all'albo di cui al presente comma.

4. La Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al comma 3.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

6. Con il regolamento di cui al comma 3 la Banca d'Italia determina le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte dalle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo.

7. Le partecipazioni assunte dalle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo non possono dar luogo alla costituzione di un gruppo imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3.

ART. 37.

(Forme di partecipazione al capitale di rischio).

1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese di cui all'articolo 2 e dell'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge, si considerano le seguenti operazioni:

a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;

b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;

c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere a) e b);

d) sottoscrizioni di obbligazioni convertibili in azioni.

2. È fatto divieto alle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:

a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;

b) da soggetti che controllino, ai sensi del comma 3 dell'articolo 36, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;

c) da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonché da soggetti che controllino tali società od enti, ovvero siano da questi controllati;

d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

4. Con regolamento emanato dalla CONSOB entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati le modalità ed il contenuto delle informazioni che le società finanziarie per l'innovazione devono fornire al

pubblico. Tale disciplina deve riguardare in particolare la corretta informazione del pubblico in merito all'elevato rischio connesso, nonché l'entità minima della quota di sottoscrizione.

ART. 38.

(Contributi alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo).

1. Alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo può essere concesso un contributo in conto capitale sull'ammontare delle partecipazioni al capitale di rischio di piccole imprese. Detto contributo non costituisce corrispettivo ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; è invece considerato sopravvenienza attiva ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Detto contributo può essere concesso nella misura massima del 5 per cento, e comunque per non più di 200 milioni di lire, dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre. Tali limiti sono elevati al 10 per cento ed a 300 milioni di lire per le partecipazioni in imprese ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 deve essere accantonato in apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge e finalizzato alla copertura delle perdite subite nei tre esercizi successivi a quello di concessione del contributo. Allo scadere di tale periodo le quote di fondo non utilizzate devono essere versate in apposito capitolo in conto entrate dello Stato.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su propo-

sta del comitato di cui al comma 5 dell'articolo 9.

4. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta, nella misura massima di lire 200 milioni per ciascun periodo d'imposta, da valere su una quota dell'imposta locale sui redditi dovuta, corrispondente alla quota dell'utile di esercizio accantonata in apposita riserva, denominata con riferimento alla presente legge. Tale riserva deve essere utilizzata nell'esercizio successivo per essere investita nelle partecipazioni in piccole imprese, ai sensi dell'articolo 37. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro il 31 gennaio di ciascun anno le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'ammontare delle quote di utile accantonate. Entro il successivo 30 aprile il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle dichiarazioni trasmesse e delle somme conferite dal comma 5 per le finalità di cui al presente comma, determina, con proprio decreto, la percentuale delle somme accantonate da ammettere al credito di imposta. Con il medesimo decreto vengono contestualmente trasferite allo stato di previsione dell'entrata dello Stato le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta. In caso di mancata realizzazione degli investimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 12.

5. Gli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43 che è a tal fine integrato di lire 5 miliardi per il 1991 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per gli interventi di cui al comma 1, nonché di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per gli interventi di cui al comma 4.

Il Senato li ha soppressi. Poiché nessuno ne chiede il ripristino s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 39 nel seguente testo:

CAPO IX.

PRESTITI PARTECIPATIVI

ART. 39.

(Prestiti partecipativi).

1. Gli istituti di credito mobiliare possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 2, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile, e successive modificazioni.

2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo dell'istituto o dell'azienda di credito è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente all'istituto o azienda di credito finanziatore, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto o l'azienda di credito. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

4. I prestiti partecipativi possono essere garantiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del fondo centrale di garanzia, come modificato dalla presente legge. La garanzia

integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata. Per la restante parte si applica l'articolo 1946 del codice civile.

5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggiore favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dei precedenti, è diventato articolo 35:

CAPO VI.

PRESTITI PARTECIPATIVI

ART. 35.

(Prestiti partecipativi).

1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 1, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto

per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.

2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'articolo 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata.

5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate

nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 35 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato gli articoli 40 e 41 nel seguente testo:

CAPO X.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40.

(Disposizioni finali).

1. Ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore al 40 per cento delle somme stanziare per spese di investimento dalla presente legge è riservata alle iniziative realizzate nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo testo unico. Le somme di tale riserva eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o disponibilità finanziarie del fondo di cui

all'articolo 43 ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 43 della presente legge.

2. Per gli interventi di cui al Fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario dagli imprenditori meridionali riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilità complessive del Fondo stesso.

3. In deroga alle disposizioni degli articoli 7, comma 3; 9, comma 4; 10, comma 4; 22, comma 3; e 33, comma 3, le agevolazioni della presente legge sono cumulabili anche con quelle previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, sulla base dell'articolazione e della graduazione delle agevolazioni disposte dal CIPE, nel limite massimo del 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo. A tale fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede anche a tutti gli adempimenti necessari, comprese la concessione e l'erogazione della quota dei contributi a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni, anticipando le relative somme, che verranno rimborsate trimestralmente sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per l'istruttoria delle domande di agevolazione avanzate ai sensi della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o le regioni ciascuno per la parte di propria competenza possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli istituti abilitati al credito a medio termine. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni gravano sulle somme conferite dalla presente legge al fondo di cui all'articolo 43. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.

ART. 41.

(Contrattazione programmata).

1. Le deliberazioni assunte dal CIPI in sede di approvazione dei contratti di programma a cui partecipino piccole imprese e loro consorzi operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio possono riguardare anche iniziative che prevedano agevolazioni ai sensi della presente legge, la cui concessione ed erogazione va correlata all'attuazione del piano progettuale.

Il Senato li ha soppressi. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto i seguenti nuovi articoli:

CAPO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 36.

(Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale).

1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.

3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

ART. 37.

(Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46).

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: « del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16 » sono sostituite dalle altre: « del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16 »;

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura è fissata al 25 per cento. »;

3) al secondo comma, le parole: « nel contratto di cui all'articolo seguente » sono sostituite dalle altre: « nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16 »;

b) all'articolo 16:

1) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

« Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.

Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione. »;

2) al quarto comma, dopo la parola: « contratto » sono aggiunte le altre: « o al decreto di concessione ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo 16, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto ai sensi del comma 1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 38.

(Coordinamento degli interventi).

1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 39.

(Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto della necessità di provvedere:

a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;

b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;

c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;

d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici;

e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare successivamente al decreto di cui al comma 1, si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui allo stesso comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate entro il limite di 27 unità secondo la seguente articolazione:

- a*) n. 5 posti di ottavo livello;
- b*) n. 5 posti di settimo livello;
- c*) n. 7 posti di sesto livello;
- d*) n. 6 posti di quinto livello;
- e*) n. 3 posti di quarto livello;
- f*) n. 1 posto di terzo livello.

4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 36 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 37 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 38 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39.

RODOLFO CARELLI. Voterò a favore di questo articolo soltanto per disciplina di partito, ma desidero esprimere il mio rammarico perché si è lasciato cadere un segnale tanto significativo che la nostra Commissione aveva voluto rivolgere alla piccola industria ed all'artigianato con l'istituzione di un'apposita direzione generale, organismo che assumerebbe un notevole rilievo specie nel momento delicato dell'avvio del processo di integrazione europea.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 39 nel testo del Senato.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto i seguenti nuovi articoli:

ART. 40.

(Integrazioni alla legge
25 luglio 1952, n. 949).

1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952 n. 949, e successive modificazioni è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale ».

ART. 41.

(Interventi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane).

1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a:

a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e società;

b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;

c) gestire fondi di agevolazione;

d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia.

2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 40 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 41 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 42 nel seguente testo:

ART. 42.

(Comando di personale).

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di quindici unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 42.

(Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato).

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,

nonché agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di quindici unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.

2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 42 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 43 nel seguente testo:

CAPO XI.

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 43.

(Assegnazione fondi e copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 13, 22, 27, 33 e 38 gravano sul fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ai sensi dei predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, di cui 128 miliardi nel 1991, 663 miliardi nel 1992 e 723 miliardi nel 1993, nonché di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:

a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori »;

b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31 pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

5. Per gli interventi previsti dagli articoli di cui al comma 1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

CAPO VIII.

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 43.

(Assegnazione fondi e copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993.

2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:

a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, al-

l'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori »;

b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, si provvede attraverso il ricorso al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, che a tal fine viene incrementato, entro i limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, con le disponibilità di cui al comma 8 dell'articolo 12.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 43, sopprimere il comma 8.
43.1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo del Senato, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Minozzi, Pallanti, Donazzon e Prandini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

in sede di approvazione dei progetti di legge n. 4521-B e abbinati,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti in favore dei lavoratori licenziati da imprese industriali ed artigiane che attuino interventi di dismissione di impianti obsoleti, quando ne sia accertata la rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale;

a provvedere affinché sia data attuazione al collocamento in modalità previste dalle vigenti norme di legge e alla concessione della relativa indennità, prescindendo da ogni limite numerico di dipendenti;

a prevedere la sussistenza delle rilevanzze sociali dei fenomeni occupazionali conseguenti alle dismissioni degli impianti obsoleti sia affidata all'accertamento del CIPE ».

0/4521 e abb./X/1.

Minozzi, Pallanti, Donazzon,
Prandini.

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo, dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

ROSANNA MINOZZI. No, non insistiamo.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

GIANNI RAVAGLIA. Chiedo scusa ai colleghi se li ho costretti ad un supplemento di lavoro, ma credo ne valesse la pena. Il provvedimento al nostro esame poteva essere ulteriormente affinato rispetto al testo approvato dal Senato; ci pare comunque importante che, grazie all'azione di un ministro repubblicano, del relatore e della Camera dei deputati, la piccola impresa possa finalmente disporre di una legge moderna. Le modifiche approvate dal Se-

nato, da noi contestate, e le nuove proposte hanno giustamente trovato sensibile la Commissione. È stato un lungo lavoro, ma si è impedito che si creasse un nuovo centro di potere anomalo che avrebbe penalizzato e condizionato le piccole imprese, mentre si è rafforzato il ruolo amministrativo del Ministero. Per tali ragioni dichiaro il voto favorevole del gruppo repubblicano.

GIOVANNI BIANCHINI. L'approvazione odierna del provvedimento in favore delle piccole imprese rappresenta un risultato importante dopo un lungo iter parlamentare: 1.500 miliardi in tre anni costituiscono uno stanziamento cospicuo per finanziare interventi innovativi effettuati dalle piccole imprese e dai consorzi.

Le novità introdotte da questa legge sono diverse. Innanzitutto, i soggetti agevolati sono le imprese industriali fino a 200 addetti, le imprese di servizi fino a 75 addetti e le imprese artigiane. In secondo luogo, sono previste agevolazioni per investimenti nell'innovazione, nella ricerca e nell'acquisizione di servizi reali. Di grande interesse poi, più che gli strumenti utilizzati (il credito d'imposta ed il conto capitale) sono le procedure. Queste, infatti, prevedono una autocertificazione che accompagna la domanda con la quale l'impresa sceglie il credito d'imposta o il conto capitale in relazione alle proprie convenienze economico-finanziarie. Si tratta di una procedura che dà fiducia al cittadino, salvo il controllo *a posteriori*, ed elimina la discrezionalità della pubblica amministrazione, così come ampiamente richiesto dalle categorie interessate.

Il senso di responsabilità della Camera nel respingere la tentazione di migliorare ulteriormente il testo pervenuto dal Senato, salvo la modifica introdotta all'articolo 4, ha consentito di pervenire all'approvazione della legge. La democrazia cristiana ha contribuito in maniera significativa al conseguimento di un obiettivo importante a sostegno del sistema delle piccole imprese, le cui difficoltà sono note, ma va dato atto dell'impegno responsabile

di altri gruppi politici nella stessa direzione.

L'insieme degli strumenti approntati, ivi compresi quelli concernenti i nuovi strumenti finanziari (il *venture capital* ed i prestiti partecipativi), nonché i consorzi puri e misti, offre un quadro ampio e coerente dell'impegno del Governo e del Parlamento a sostegno della piccola impresa, che va considerata importante non solo per l'apporto di vivacità nel nostro sistema economico, ma anche per l'equilibrio sociale cui essa concorre.

È con fiducia che guardiamo alla considerazione che i piccoli imprenditori riserveranno a questo provvedimento, specie per quanto concerne lo snellimento burocratico delle nuove agevolazioni e per l'attenzione dimostrata ai loro problemi. Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento.

VITO NAPOLI. Esprimo il voto favorevole ad una legge importante per lo sviluppo della piccola impresa nel nostro paese, una legge che ha soprattutto un valore generale.

Una valutazione meridionalistica ci indurrebbe ad affermare che dopo quelli sull'innovazione e sui contratti di formazione e lavoro, il provvedimento che stiamo per approvare va a favore delle aree più forti del paese. Non siamo contrari, ma chiediamo la stessa attenzione per lo sviluppo del Sud.

GIULIANO CELLINI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento, voglio esprimere soddisfazione per la concessione della sede legislativa che ha evitato di allungare i tempi di approvazione di una legge che, con alcune delle modifiche apportate dal Senato, da tempo sostenute dal gruppo socialista in questa Commissione, risponde in modo adeguato alle necessità ed alle aspettative dei piccoli imprenditori.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi e Serrentino; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Provantini ed altri; Viscardi ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi e Orciari; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Interventi per lo sviluppo e l'innovazione delle piccole imprese » (Approvati dalla X Commissione permanente della Camera e modificati dalla X Commissione permanente del Senato) (4521 - 270 - 343 - 475 - 658 - 663 - 682 - 897 - 1358 - 1359 - 1360 - 1622 - 1694 - 2006 - 2247 - 2416 - 2417 - 2571 - 2607 - 2806 - 2968 - 3380-B):*

Presenti	33
Votanti	32
Astenuti	1
Maggiōranza	17
Hanno votato sī	32
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sī:

Bastianini, Brunetto, Bianchini, Bortolami, Capacci, Carelli, Cavagna, Cellini, Cherchi, Donazzon, Fiandrotti, Fronza Crepaz, Grassi, Mazzuconi, Minozzi, Napoli, Orciari, Orsenigo, Perrone, Prandini, Provantini, Ravaglia, Ricci, Righi, Rinaldi, Rojch, Sanese, Serra Giuseppe, Strada, Torchio, Viscardi e Zampieri.

Si è astenuto:

Scalia.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 27 settembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLÒMBO